

RAPPORTI TRA RICICLAGGIO E SCOMMESSE SPORTIVE SU RETE FISICA

INDICE

- 1. Premessa
- 2. Il caso Pratico
- 3. La questione giurisdizionale
- 4. Conclusioni

1. Premessa

Uno dei metodi più efficaci ed economici per contrastare talune attività illecite è aumentare il rapporto costo/rendimento dell'investimento criminale. Erodendo il profitto, il gioco non vale più la candela. Guardando dall'altra parte del "campo di gioco", il delinquente, per godersi i guadagni illeciti, quando l'ammontare di questi assume una certa consistenza, deve giustificare la fonte dei suoi guadagni, deve, cioè, riciclare quel denaro. Infatti, se non vestisse di legalità la fonte di reddito che utilizza per le sue spese, non sarebbe in grado di giustificare il suo tenore di vita.

Colui che ricicla è sicuramente disposto a perdere una parte di ciò che ha illecitamente guadagnato, pur di rendere spendibile il denaro accumulato "in nero". Ovviamente cercherà di perderci il meno possibile e dovrà scegliere l'attività economica che comporti costi più bassi.

In queste pagine si intende illustrare ed analizzare il fenomeno delle scommesse sportive su rete fisica quale canale privilegiato di riciclo di denaro illecitamente accumulato, in quanto la giocata può essere effettuata in modo anonimo.

Il riciclaggio prevede, per sua natura, la rinuncia a parte del profitto, al fine vestirlo da fonte legittima di reddito. Ration per cui sono preferibili quei canali che permettono il minor sacrificio possibile, anche in proporzione al rischio di condanna ai sensi dell'art. 648bis o 648ter1 del codice penale.

La scommessa sportiva nei tradizionali punti di gioco su rete fisica rappresenta un esempio particolarmente interessante in questo senso, ed una vulnerabilità del nostro apparato penal-preventivo.

Salta immediatamente all'occhio che è possibile effettuare la puntata o riscuotere la vincita in denaro contante per somme di importo inferiore a € 3.000 e sussiste l'obbligo di adeguata verifica della clientela per importi pari o superiori ad € 2.000, salvo vi sia, nell'operatore (un soggetto privato che, si precisa, ha interesse a non perdere il cliente), il sospetto che si tratti di un'operazione di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Pertanto è sufficiente restare al di sotto di quest'ultima soglia per rendere non tracciabili le operazioni. Infatti, l'analisi di cui si parlerà ha ad oggetto cifre largamente inferiori per singola operazione, anche al di sotto della soglia di € 1.000.

2. Il caso pratico

Si prenda in esame un soggetto che possiede una somma da riciclare. La prima scelta che dovrà fare Tizio è scegliere l'attività economica più adeguata, bilanciando il rischio-condanna con la profittabilità dell'investimento, dove per profittabilità si intende il raggiungimento di una bassa

percentuale di perdita, accettabile in relazione allo scopo di creare una fonte di reddito legale. Si decide di utilizzare il canale delle scommesse sportive.

Il riciclatore ha deciso di scommettere su partita singola dei campionati di “serie A” e di “serie B” organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, scommettendo € 100 su ogni risultato (1, X e 2) a prescindere dalla quota, generando un “investimento” fisso di € 3.000 su 19 gare di serie A (metà campionato) ed € 3.300 su 21 gare di serie B (metà campionato). Considerando che, qualora le Autorità investigative dovessero contestare i fatti, la tesi difensiva, dovrà sostenere che le giocate siano state effettuate puntando su due risultati su tre, poiché lo scopo è quello di far risultare un guadagno, l’ammontare “ufficiale” dell’investimento criminale corrisponderebbe ai due terzi delle cifre su esposte, ossia € 2.000 ed € 2.200; una cifra facilmente giustificabile anche con una bassa percezione di redditi dichiarati.

Dalle risultanze empiriche raccolte, risulta una perdita media del 12 % circa sul campionato maggiore. Un risultato straordinario pensando che, nelle tradizionali attività economiche utilizzate per scopi di riciclaggio, il tasso medio di perdita sul capitale in nero è significativamente più alto. Per il campionato minore invece risulta addirittura una perdita media del 6% circa, ossia la metà, spiegabile con la minor incidenza di quote basse sul totale delle quote.

Poiché appare che, allorquando l’incidenza di quote basse è minore, la perdita media è anch’essa minore, vediamo cosa accade se eliminassimo dalle giocate le partite dove sono presenti quotazioni troppo basse.

Quindi decidiamo di scommettere su partita singola dei campionati di “serie A” e di “serie B”, scommettendo sempre € 100 su ogni risultato (1, X e 2) su incontri aventi la quota minima più alta di 1,89 per la serie A e 1,99 per la serie B. In questo caso l’investimento per giornata di campionato è variabile, con un investimento medio di € 1.215 per il campionato maggiore e di € 2.071 per quello minore. Considerando nuovamente che, qualora le Autorità investigative dovessero contestare i fatti, la tesi difensiva, dovrà sostenere che le giocate siano state effettuate puntando su due risultati su tre, l’ammontare “ufficiale” dell’investimento criminale corrisponderebbe ai due terzi delle cifre su esposte, ossia 810 € e 1.380 €. Somme, anch’esse, facilmente giustificabili con una bassa o nulla percezione di redditi dichiarati e troppo basse per qualsiasi utile contestazione ai fini penali o fiscali/amministrativi.

Vediamo i risultati sempre su 19 gare di serie A e 21 gare di serie B: abbiamo una perdita media del 5,2% circa sul campionato maggiore. Per il campionato minore invece risulta addirittura una perdita media del 5,1% circa. Un risultato sorprendente ed allineato, la cui motivazione può essere ricercata nella selezione delle partite per cui la differenza tra quota più alta e quota più bassa è minore. Ciò rende ancor più appetibile tale metodo di riciclaggio.

Infine si esamini, allo stesso modo, una situazione intermedia per cui scommettiamo sempre € 100 su ogni risultato (1, X e 2) su incontri aventi la quota minima più alta di 1,49 per la serie A e 1,64 per la serie B. In questo caso l’investimento per giornata di campionato è variabile con un investimento medio di € 2.005 per il campionato maggiore e di € 2.842 per quello minore. Considerando ancora una volta che, qualora le Autorità investigative dovessero contestare i fatti, la tesi difensiva, dovrà sostenere che le giocate siano state effettuate puntando su due risultati su tre, l’ammontare “ufficiale” dell’investimento criminale corrisponderebbe ai due terzi delle cifre su esposte, ossia € 1.336 ed € 1.894. I relativi risultati ammontano ad una perdita media del 4,1 % circa sul campionato maggiore. Per il campionato minore invece risulta una perdita media del 5,1% circa, superiore a quello della

serie A ma assolutamente in linea con la precedente analisi. Un risultato che conferma la spendibilità di tale strategia criminale.

Si precisa che, non riscontrando particolari anomali statistiche nei risultati complessivi di tali campionati rispetto alle medie storiche, tali dati empirici possono considerarsi situazioni di fatto tendenzialmente ricorrenti.

Sono così esposte le utilità riportate nel caso reale oggetto di studio, su un campione di 40 partite che hanno dato un risultato variabile tra una perdita massima del 25,56 % sull'investimento e un fortunato guadagno massimo del 13,89 %.

3. La questione giurisdizionale

Lo snodo centrale della questione è: fino a che punto è contestabile, ai fini penali, una serie fortunata di vincite?

L'art. 533 del codice di procedura penale recita che “il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.”

La Corte di Cassazione, massimo organo giudicante, ha sentenziato che “oltre ogni ragionevole dubbio” significa che va data l'assoluzione in ogni caso sia astrattamente formulabile e prospettabile, come possibile in natura, un'ipotesi alternativa a quella accusatoria, lasciando da parte solo eventualità remote, la cui realizzazione concreta non trova neanche il benché minimo riscontro, nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Si può avere condanna quando la tesi accusatoria arrivi ad una conclusione caratterizzata da un alto grado di razionalità, quindi alla “certezza processuale” che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, attribuisca la condotta all'agente come fatto proprio. In altre parole certezza processuale vuol dire che dal fatto ricostruito si possa escludere ogni altra soluzione, ma non la più astratta e remota possibilità che la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili. Pertanto la regola “dell'oltre ogni ragionevole dubbio”, pretende percorsi motivati da alta probabilità logica in termini di certezza processuale pur “essendo indiscutibile che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale. La Corte conclude poi facendo una lista di elementi indefettibili per la valutazione delle prove: secondo il giudizio del giudici di legittimità, per valutare le prove si deve avere ben presente innanzitutto la presunzione d'innocenza dell'imputato, regola probatoria e di giudizio collegata alla struttura del processo e alle metodiche di accertamento del fatto”; l'onere della prova deve sempre essere a carico dell'accusa; la regola di giudizio stabilita per la sentenza di assoluzione in caso di insufficienza, contraddittorietà e incertezza della prova d'accusa, secondo il classico canone di garanzia in dubio pro reo. (sentenza N. 19933/2010)

Nel caso in esame la condotta censurabile sarebbe una serie di molteplici vincite, intervallate da qualche gara, apparentemente, persa (allo scopo di dare credibilità alla tesi difensiva), che complessivamente comportano un significativo guadagno da parte dell'agente. Infatti il riciclatore potrebbe impostare la tesi difensiva dichiarando di essere solito scommettere su due risultati su tre, puntando spesso (ma non sempre, decidendo quindi sulla base di criteri di convenienza economico-processuale) sulla vittoria della squadra favorita ed al massimo sul suo pareggio. Poiché la tesi

accusatoria interverrebbe in un momento successivo all'effettuazione delle scommesse, sarebbe relativamente agevole, per il soggetto attivo, formulare, a posteriori la strategia adottata nelle sue giocate. Partendo dal dato di fondo che egli ha giocato su tutti i risultati possibili, ma che ufficialmente dichiara di aver giocato solo su due risultati, ha, per la Legge, "investito" solo i due terzi di ciò che realmente ha giocato. In altre parole, ipotizzando che abbia giocato su 10 partite di serie B € 100 per ogni esito possibile, la somma totale investita equivarrebbe a € 3.000. In base alle medie formulate nella prima parte, egli avrà avuto una perdita, a titolo di esempio, del 6% e gli saranno rimasti in tasca approssimativamente € 2.800. Ma al giudice a cospetto del quale sarà eventualmente imputato, egli dichiarerà di aver giocato solo su due esiti su tre, quindi 2.000€. La differenza tra ciò che potrebbe dichiarare al giudice e ciò che ha ufficialmente investito, il profitto, è, arrotondando per difetto, di 800€. A questo punto, in base alle capacità di argomentare a posteriori in tema di squadre favorite e non, e sull'andamento effettivo delle partite, il riciclatore, per rendere inattaccabili i suoi guadagni illeciti, potrà anche scegliere, di volta in volta, se dichiarare qualche sconfitta, dovendo sottrarre cifre corrispondenti al guadagno non dichiarato. Avendo un margine di 800€ su cui adattare la propria strategia, gli sarà facile lasciarsi qualche centinaio di euro, in media, per ogni giornata calcistica, quando anche volesse dichiarare, in qualche raro caso, di aver terminato la giornata in leggera perdita, dando maggiore credibilità alla sua strategia.

Moltiplicando tale strategia per i più "fruttuosi" campionati di calcio tra le decine che le agenzie di scommesse propongono sul mercato, su base annua, si potrebbe, senza voler strafare, riciclare anche qualche decina di migliaia di euro all'anno. A ciò aggiungendo che se tale sistema venisse applicato da strutture criminali organizzate, come le associazioni di tipo mafioso che tradizionalmente fanno affari nel settore dei giochi, potrebbe avere due effetti moltiplicatori di ricchezza: il primo è quello di distribuire le somme da riciclare tra più persone, così da diminuire, inoltre, la visibilità della condotta criminale; il secondo, qualora la proprietà di una o più agenzie di scommesse sia in mano ad organizzazioni criminali, è quello di guadagnare anche dalle commissioni di agenzia. In quest'ultimo caso va anche precisato che, se l'agenzia stessa è in mano a criminali, non partiranno mai le segnalazioni di operazioni sospette in direzione dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, come sarebbe previsto dalla normativa antiriciclaggio e sarebbe facile aggirare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, eventualmente attribuendo identità fittizie al cliente-riciclatore.

4. Conclusioni

Questo vulnus dell'ordinamento potrebbe essere colmato con la predisposizione di un obbligo di tracciabilità di ogni transazione presso le agenzie di scommesse, realizzabile attraverso l'utilizzo esclusivo, da parte dello scommettitore, di una apposita carta di debito ricaricabile, emessa dall'agenzia stessa, ed una banca dati nazionale che raccolga tutte le transazioni classificate per intestatari di tale carta, con il duplice scopo di permettere ad un software di segnalare in automatico le anomalie sia per fini antiriciclaggio che per fini di prevenzione delle dipendenze dal gioco d'azzardo in genere, in quanto tale strumento potrebbe essere esteso, adattato all'occorrenza, a qualsiasi tipo di giochi e scommesse. Si ritiene necessaria una banca dati nazionale, protetta da idonee norme a tutela dei dati personali, per evitare che possa essere sfruttato l'escamotage di utilizzare diverse agenzie di scommesse in diverse province o regioni, ed un'autorizzazione all'accesso da parte delle forze di polizia con lo scopo di confrontare quei dati con le risultanze info-investigative in loro possesso, allo scopo generico di contrastare il reato di riciclaggio e specifico di prevenire e/o smascherare l'uso di prestanomi. A tutto ciò gioverebbe l'obbligo dell'adeguata verifica del cliente

al momento dell'intestazione della carta ricaricabile, in parallelo alla normativa riguardante la stipula dei contratti di carta di debito prepagata ed, infine, ovviamente l'obbligo di intestare questa carta ad una persona fisica.

Tutto ciò non basterà a chiudere tutte le porte al riciclaggio nel settore del gioco d'azzardo, stante l'esistenza di più metodologie, anche molto sofisticate, di natura finanziaria e non, che coinvolgono spesso Stati esteri, in particolar modo i cosiddetti "paradisi fiscali", ma l'oggetto di questa trattazione è l'esposizione di una specifica problematica, nella consapevolezza che offrire una soluzione in meno a chi ricicla denaro sporco, a chi delinque, comporta comunque un beneficio alla comunità.

Dott. Zaccaria Sica